



Senato della Repubblica
XVII Legislatura

Fascicolo Iter
DDL S. 2869

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del
referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

19/03/2018 - 15:00

Indice

1. DDL S. 2869 - XVII Leg.	1
1.1. Dati generali	2
1.2. Testi	4
1.2.1. Testo DDL 2869	5
1.3. Trattazione in Commissione	9
1.3.1. Sedute	10
1.3.2. Resoconti sommari	12
1.3.2.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita')	13
1.3.2.1.1. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 483 (pom.) del 13/09/2017	14
1.3.2.1.2. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 292 (pom.) del 26/09/2017	19
1.3.2.1.3. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 489 (pom.) del 26/09/2017	20
1.3.2.1.4. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 293 (pom.) del 04/10/2017	27
1.3.2.1.5. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 294 (pom.) dell'11/10/2017	28
1.3.2.1.6. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 499 (pom.) dell'11/10/2017	29
1.3.2.1.7. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 500 (ant.) del 12/10/2017	37
1.3.2.1.8. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 516 (ant.) del 12/12/2017	39
1.3.2.1.9. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 520 (ant.) del 20/12/2017	45
1.3.2.1.10. 12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 521 (ant.) del 21/12/2017	47
1.4. Trattazione in consultiva	48
1.4.1. Sedute	49
1.4.2. Resoconti sommari	50
1.4.2.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)	51
1.4.2.1.1. 1 ^a Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/12/2017	52
1.4.2.2. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia)	55
1.4.2.2.1. 2 ^a Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/12/2017 . . .	56

1. DDL S. 2869 - XVII Leg.

1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2869
XVII Legislatura

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Iter

12 dicembre 2017: in corso di esame in commissione

Successione delle letture parlamentari

[C.913](#)

T. U. con [C.2983](#), [C.3115](#), [C.3483](#), [C.3490](#), [C.3555](#), [C.3556](#)
approvato in testo unificato

S.2869

in corso di esame in commissione

Iniziativa Parlamentare

[On. Franca Biondelli](#) (PD)

Cofirmatari

[On. Maria Antezza](#) (PD), [On. Salvatore Capone](#) (PD), [On. Daniela Cardinale](#) (PD), [On. Marco Carra](#) (PD), [On. Laura Coccia](#) (PD), [On. Vittoria D'Incecco](#) (PD), [On. Gerolamo Grassi](#) (PD), [On. Maria Tindara Gullo](#) (PD), [On. Elisa Mariano](#) (PD), [On. Michela Marzano](#) (PD), [On. Colomba Mongiello](#) (PD), [On. Antonino Moscatt](#) (PD), [On. Michela Rostan](#) (PD), [On. Laura Venittelli](#) (PD)

[On. Elena Carnevali](#) (PD) (aggiunge firma in data 29 giugno 2017)

Iniziative dei DDL approvati in testo unificato

C.2983 - [On. Alberto Zolezzi](#) (M5S) e altri

C.3115 - [On. Massimo Enrico Baroni](#) (M5S) e altri

C.3483 - [On. Pierpaolo Vargin](#) (SCpI) e altri

C.3490 - [On. Maria Amato](#) (PD) e altri

C.3555 - [On. Paola Boldrini](#) e altri

C.3556 - [On. Paola Binetti](#) (SCpI)

Natura

ordinaria

Presentazione

Trasmesso in data **30 giugno 2017**; annunciato nella seduta pom. n. 850 del 4 luglio 2017.

Classificazione TESEO

MEDICINA PREVENTIVA , ALBI ELENCHI E REGISTRI , TUMORI

Articoli

BASI DI DATI (Artt.1, 4, 5), DECRETI MINISTERIALI (Art.3), MALATTIE (Artt.1, 4, 5), RISCHI

(Art.1), RICERCA SANITARIA (Art.1), REGOLAMENTI (Art.1), MINISTERO DELLA SALUTE (Artt.1, 3, 6), MALATTIE INFETTIVE E DIFFUSIVE (Art.1), CENTRI E STRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Art.2), VOLONTARIATO (Art.2), ACCORDI E CONVENZIONI (Art.2), CERTIFICATI E REFERTI SANITARI (Art.4), REGIONI (Art.5), PROVINCE AUTONOME (Art.5), RELAZIONI GOVERNATIVE (Art.6)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. **Lucio Romano** ([Aut \(SVP, UV, PATT, UPT\)-PSI-MAIE](#)) (dato conto della nomina il 13 settembre 2017) .

Assegnazione

Assegnato alla **12^a Commissione permanente (Igiene e sanita')** in sede referente il 10 luglio 2017.

Annuncio nella seduta pom. n. 855 dell'11 luglio 2017.

Pareri delle commissioni 1^a (Aff. costituzionali), 2^a (Giustizia), 5^a (Bilancio), 7^a (Pubbl. istruzione), 11^a (Lavoro), 13^a (Ambiente), Questioni regionali

1.2. Testi

1.2.1. Testo DDL 2869

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA

N. 2869

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati il 29 giugno 2017, in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge

d'iniziativa dei deputati **BIONDELLI**, **ANTEZZA**, **CAPONE**, **CARDINALI**, **CARNEVALI**, **CARRA**, **COCCIA**, **D'INCECCO**, **GRASSI**, **GULLO**, **MARIANO**, **MARZANO**, **MONGIELLO**, **MOSCATT**, **ROSTAN** e **VENITTELLI** (913); **ZOLEZZI**, **GRILLO**, **BUSTO**, **DAGA**, **DE ROSA**, **MANNINO**, **MICILLO**, **TERZONI**, **VIGNAROLI**, **BARONI**, **LOREFICE**, **MANTERO** e **Silvia GIORDANO** (2983); **BARONI**, **GRILLO**, **BUSTO**, **ZOLEZZI**, **DALL'OSSO**, **DAGA**, **DE ROSA**, **DI VITA**, **Silvia GIORDANO**, **LOREFICE**, **MANNINO**, **MANTERO**, **MICILLO**, **TERZONI**, **VIGNAROLI**, **CECCONI** e **NESCI** (3115); **VARGIU**, **MATARRESE**, **VECCHIO**, **OLIARO**, **VEZZALI**, **SOTTANELLI**, **CAPUA**, **LIBRANDI**, **QUINTARELLI**, **Antimo CESARO**, **D'AGOSTINO**, **MOLEA**, **GALGANO**, **BOMBASSEI** e **RABINO** (3483); **AMATO**, **BURTONE**, **LENZI**, **ALBANELLA**, **AMENDOLA**, **CAPONE**, **MIOTTO**, **ROMANINI** e **Paolo ROSSI** (3490); **Paola BOLDRINI**, **D'ARIENZO**, **D'INCECCO**, **LENZI**, **MIOTTO**, **PATRIARCA**, **Giuditta PINI** e **SBROLLINI** (3555); **BINETTI** (3556);

(V. *Stampati Camera nn. 913, 2983, 3115, 3483, 3490, 3555 e 3556*)

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza
il 30 giugno 2017

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Art. 1.

(Istituzione della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. È istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza identificati ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, per le seguenti finalità:

- a) prevenzione, diagnosi, cura e riabilitazione, programmazione sanitaria, verifica della qualità delle cure, valutazione dell'assistenza sanitaria;
- b) messa in atto di misure di controllo epidemiologico delle malattie oncologiche e infettive;
- c) studio dell'incidenza e della prevalenza delle malattie oncologiche e infettive, per poterne monitorare la diffusione e l'andamento;
- d) sorveglianza epidemiologica per ridurre il rischio di introduzione o reintroduzione di malattie infettive, anche eliminate o sotto controllo;
- e) prevenzione primaria e secondaria;
- f) studio della morbosità e mortalità per malattie oncologiche e infettive;
- g) semplificazione delle procedure di scambio di dati, facilitazione della trasmissione degli stessi e loro tutela;

- h) studio e monitoraggio dei fattori di rischio delle malattie sorvegliate;
- i) promozione della ricerca scientifica in ambito oncologico, anche nel campo dei tumori rari;
- l) monitoraggio dei fattori di rischio di origine professionale, anche attraverso forme di connessione e di scambio di dati con i sistemi informativi esistenti, con particolare riferimento al sistema informativo nazionale per la prevenzione nei luoghi di lavoro (SINP) di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, disciplinato dal decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 25 maggio 2016, n. 183.

2. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della salute, acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono individuati e disciplinati i dati che possono essere inseriti nella Rete di cui al comma 1, le modalità relative al loro trattamento, i soggetti che possono avere accesso alla medesima Rete, i dati che possono essere oggetto dell'accesso stesso, le misure per la custodia e la sicurezza dei predetti dati nonché le modalità con cui è garantito agli interessati, in ogni momento, l'esercizio dei diritti previsti dall'articolo 7 del codice di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

3. Al fine dell'inserimento sistematico dei dati nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza, entro il 30 giugno di ogni anno i soggetti preposti, individuati con il regolamento di cui al comma 2, provvedono all'invio degli stessi secondo le modalità stabilite dal regolamento medesimo.

4. Il titolare del trattamento dei dati contenuti nella Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui al comma 1 è il Ministero della salute.

5. Le attività e i compiti della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza sono svolti nel rispetto dei seguenti principi:

- a) i dati devono essere validati scientificamente secondo gli *standard* qualitativi previsti in sede internazionale dall'Agenzia internazionale per la ricerca sul cancro (IARC) dell'Organizzazione mondiale della sanità, relativi a casi diagnosticati di neoplasia;
- b) i dati devono essere trattati per le finalità di cui al comma 1 e allo scopo di: produrre dati di incidenza, mortalità, sopravvivenza, tipologia e prevalenza dei tumori; descrivere il rischio della malattia per sede e per tipo di tumore, per età, per sesso; contribuire, attraverso i dati prodotti, alla rilevazione di eventuali differenze nell'accesso alle cure erogate al paziente oncologico in relazione alle condizioni socio-economiche e all'area geografica di provenienza, anche in riferimento a cause di malattia derivanti da inquinamento ambientale; effettuare analisi statistico-epidemiologiche, anche con riferimento ai tumori rari; fornire, a livello nazionale e regionale, un'informazione continua e completa alla popolazione, anche attraverso la pubblicazione dei dati sul sito *internet* istituzionale del Ministero della salute; monitorare l'efficacia dei programmi di *screening* oncologici tradizionali e sperimentali attivi e operativi presso le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano; sostenere e monitorare gli studi epidemiologici finalizzati all'analisi dell'impatto dell'inquinamento ambientale sull'incidenza della patologia oncologica attraverso uno studio integrato sulle matrici ambientali e umane; valutare l'incidenza di fattori di carattere professionale sulla diffusione di patologie oncologiche.

6. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con università, con centri di ricerca pubblici e privati e con enti e associazioni scientifiche che da almeno dieci anni operino, senza fini di lucro, nell'ambito dell'accreditamento dei sistemi di rilevazione dei tumori secondo *standard* nazionali e internazionali, della formazione degli operatori, della valutazione della qualità dei dati, della definizione dei criteri di realizzazione e sviluppo di banche dati nazionali e dell'analisi e interpretazione dei dati, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto di interesse e improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche

attraverso la pubblicazione, nei rispettivi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

Art. 2.

(Partecipazione delle organizzazioni di volontariato e di enti e associazioni all'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza)

1. Per le finalità della presente legge, possono essere stipulati, sentito il Garante per la protezione dei dati personali, accordi di collaborazione a titolo gratuito con le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale più rappresentative e attive nella tutela della salute umana e della prevenzione oncologica, con le associazioni attive nel campo dell'assistenza sociosanitaria e con enti e associazioni attivi nella valutazione dell'impatto della patologia oncologica e della quantificazione dei bisogni assistenziali e nell'informazione e comunicazione sui rischi per la popolazione, purché tali soggetti siano dotati di codici etici e di condotta che prevedano la risoluzione di ogni conflitto d'interesse e che improntino la loro attività alla massima trasparenza, anche attraverso la pubblicazione, nei relativi siti *internet*, degli statuti e degli atti costitutivi, della composizione degli organismi direttivi, dei bilanci, dei verbali e dei contributi e sovvenzioni a qualsiasi titolo ricevuti.

2. Le organizzazioni di volontariato e le associazioni di promozione sociale di cui al comma 1 possono presentare proposte in relazione a iniziative finalizzate allo sviluppo e alla valorizzazione dell'attività della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza. In caso di mancato accoglimento di tali proposte, alle organizzazioni e associazioni di cui al periodo precedente deve essere fornita una risposta scritta e motivata, entro tre mesi dalla data di presentazione della proposta.

Art. 3.

(Modifica all'articolo 12 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179)

1. All'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: «sono aggiornati periodicamente con la stessa procedura» sono sostituite dalle seguenti: «sono aggiornati periodicamente con decreto del Ministro della salute, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e acquisito il parere del Garante per la protezione dei dati personali».

Art. 4.

(Istituzione del referto epidemiologico)

1. Al fine di garantire un controllo permanente dello stato di salute della popolazione, anche nell'ambito dei sistemi di sorveglianza, dei registri di mortalità, dei tumori e di altre patologie identificati ai sensi dell'articolo 12, comma 11, del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, il Ministro della salute, previo parere del Garante per la protezione dei dati personali, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, emana un decreto per l'istituzione del referto epidemiologico, al fine di individuare i soggetti preposti alla raccolta e all'elaborazione dei dati che confluiscono nel referto epidemiologico, disciplinare il trattamento, l'elaborazione, il monitoraggio continuo e l'aggiornamento periodico dei medesimi dati, nonché la pubblicazione, con cadenza annuale, del referto epidemiologico, in particolare per quanto riguarda i dati relativi all'incidenza e alla prevalenza delle patologie che costituiscono più frequentemente causa di morte, nei siti *internet* dei soggetti individuati con il predetto decreto.

2. Ai fini della presente legge, per «referto epidemiologico» si intende il dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale, attraverso la valutazione dell'incidenza delle malattie, del numero e delle cause dei decessi,

come rilevabili dalle schede di dimissione ospedaliera e dalle cartelle cliniche, al fine di individuare la diffusione e l'andamento di specifiche patologie e identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Art. 5.

(Conferimento dei dati)

1. La raccolta e il conferimento, da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, dei dati dei registri di patologia di cui all'elenco A2) dell'allegato A al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017, rappresenta un adempimento da valutare ai fini della verifica della erogazione dei livelli essenziali di assistenza (LEA) da parte del Comitato permanente per la verifica dell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza e del Tavolo tecnico per la verifica degli adempimenti regionali, di cui agli articoli 9 e 12 dell'intesa 23 marzo 2005, sancita in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, pubblicata nel supplemento ordinario n. 83 alla *Gazzetta Ufficiale* n. 105 del 7 maggio 2005.

Art. 6.

(Relazione alle Camere)

1. Entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e successivamente entro il 30 giugno di ogni anno, il Ministro della salute trasmette una relazione alle Camere sull'attuazione della presente legge, con specifico riferimento al grado di raggiungimento delle finalità per le quali è stata istituita la Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza di cui all'articolo 1, nonché sull'attuazione del referto epidemiologico di cui all'articolo 4. Nella relazione è fornita, altresì, dettagliata illustrazione del livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 3 marzo 2017, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 109 del 12 maggio 2017.

Art. 7.

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. Le amministrazioni interessate provvedono all'attuazione della presente legge nell'ambito delle risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

1.3. Trattazione in Commissione

1.3.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2869
XVII Legislatura

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Trattazione in Commissione

Sedute di Commissione primaria

Seduta	Attività
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente N. 483 (pom.) 13 settembre 2017	(Proposto ciclo di audizioni)
N. 292 (pom.) 26 settembre 2017	Audizione informale
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanità) (sui lavori della Commissione) N. 489 (pom.) 26 settembre 2017	Sulla pubblicazione di documenti acquisiti nel corso delle audizioni
12 ^a Commissione permanente (Igiene e sanità) in sede referente N. 293 (pom.) 4 ottobre 2017	Audizioni informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 294 (pom.) 11 ottobre 2017	Audizioni informali
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi	
N. 499 (pom.) 11 ottobre 2017	
N. 500 (ant.) 12 ottobre 2017	(rinvio dell'esame)

[N. 516 \(ant.\)](#)

12 dicembre 2017

12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') (sui lavori della Commissione)

[N. 520 \(ant.\)](#)

20 dicembre 2017

[N. 521 \(ant.\)](#)

21 dicembre 2017

1.3.2. Resoconti sommari

1.3.2.1. 12[^] Commissione permanente (Igiene e sanita')

1.3.2.1.1. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 483 (pom.) del 13/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 13 SETTEMBRE 2017
483ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti
(Esame e rinvio)

Il relatore [ROMANO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), nell'introdurre l'esame del disegno di legge in titolo, sottolinea che si tratta di un provvedimento molto atteso, specie da parte della comunità scientifica.

Fa rilevare che attualmente i registri dei tumori, laddove istituiti, scontano difficoltà operative connesse principalmente alla mancanza di uniformità nella raccolta dei dati (vengono infatti coperti periodi diversi da registro a registro): ritiene che il testo in esame, istituendo una Rete tra i suddetti registri, agevolerà l'interlocazione e l'uniformità operativa tra gli enti in questione, a beneficio dell'accuratezza degli studi epidemiologici (che saranno effettuabili sia per micro che per macro aree). Evidenzia, altresì, che il testo in esame prevede l'istituzione del referto epidemiologico, definito come dato aggregato o macrodato corrispondente alla valutazione dello stato di salute complessivo di una comunità, che si ottiene da un esame epidemiologico delle principali informazioni relative a tutti i malati e a tutti gli eventi sanitari di una popolazione in uno specifico ambito temporale e in un ambito territoriale circoscritto o a livello nazionale.

Soggiunge che, mediante il referto epidemiologico, la valutazione potrà concernere in particolare l'incidenza delle malattie ed il numero e la causa dei decessi: il referto è inteso infatti a individuare la

diffusione e l'andamento di specifiche patologie e ad identificare eventuali criticità di origine ambientale, professionale o sociosanitaria.

Rileva che il disegno di legge in esame prevede inoltre un opportuno coinvolgimento del livello di governo centrale, che a suo avviso produrrà una responsabilizzazione a livello regionale, anche grazie al controllo parlamentare circa il grado di raggiungimento delle finalità della Rete nazionale e riguardo al livello di attuazione della trasmissione dei dati da parte dei Centri di riferimento regionali (controllo reso possibile dalla previsione di una relazione periodica alle Camere del Ministro della salute).

In conclusione, formula l'auspicio che il testo in esame, già approvato dalla Camera, possa formare oggetto di una rapida istruttoria ed essere licenziato entro la fine della legislatura.

La [PRESIDENTE](#), nell'associarsi all'auspicio del Relatore, invita i rappresentanti dei Gruppi a far pervenire eventuali richieste di audizione in tempo utile per una valutazione nel corso della prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, programmata per martedì 19 settembre.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2886\)](#) Disposizioni per l'adempimento degli obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia all'Unione europea - Legge europea 2017, approvato dalla Camera dei deputati

(Relazione alla 14a Commissione. Esame e rinvio)

La relatrice [BIANCONI](#) (AP-CpE-NCD) illustra il provvedimento in titolo.

Fa anzitutto presente che il disegno di legge A.S. n. 2886 (Legge europea 2017), trasmesso dalla Camera dei deputati, reca norme intese a prevenire l'apertura o a permettere la chiusura di procedure europee di infrazione.

Ciò premesso, riferisce sulle parti del testo attinenti a profili di competenza della Commissione.

L'articolo 3 disciplina la tracciabilità dei farmaci ad uso veterinario e l'inserimento di alcuni dati, mediante ricetta sanitaria elettronica, in una specifica banca dati centrale, ai fini del monitoraggio della distribuzione di tali medicinali. Inoltre, viene introdotto l'obbligo, a decorrere dal 1° settembre 2018, di redigere le ricette dei medicinali veterinari e dei mangimi medicati secondo il modello di ricetta elettronica e si stabilisce una sanzione per chi falsifichi o tenti di falsificare le ricette elettroniche dei medicinali veterinari.

Il successivo articolo 12, relativo alle caseine ed ai caseinati destinati all'alimentazione umana ed alle loro miscele, concerne le indicazioni che i suddetti prodotti devono recare e le norme sanzionatorie inerenti a tali obblighi nonché ai requisiti dei medesimi prodotti.

L'articolo 13 riguarda la riorganizzazione della banca dati degli equidi.

L'articolo 14 modifica la norma sulla proroga della validità del certificato medico dei lavoratori

marittimi, norma concernente il caso in cui il periodo di validità scada durante la navigazione. La disposizione attualmente vigente prevede, per tale ipotesi, che il certificato continui ad essere valido fino al successivo scalo dove un medico, ivi autorizzato, sia disponibile. La novella di cui all'articolo 14 specifica che tale periodo di proroga non può, in ogni caso, essere superiore a tre mesi.

L'articolo 15 introduce una sanzione amministrativa pecuniaria per le violazioni di alcune prescrizioni in materia di pubblicità e relative a sostanze o miscele pericolose.

Il successivo articolo 18 prevede alcune modifiche alle norme in materia di emissioni industriali e di autorizzazione integrata ambientale (AIA). Le novelle sono intese a superare le censure mosse dalla Commissione europea nell'ambito del caso EU Pilot 8978/16/ENVI (in cui la Commissione ha contestato al Governo italiano l'incompleta attuazione della direttiva 2010/75/UE).

L'articolo 28 prevede (riguardo ai profili di interesse della presente Commissione) che il Garante per la protezione dei dati personali possa autorizzare, a determinate condizioni, nell'ambito delle finalità di ricerca scientifica ovvero per scopi statistici, il riutilizzo, senza il previo consenso degli interessati, dei dati, anche sensibili, già acquisiti e trattati in maniera legittima per altre finalità. Dalla novella - che è conforme alle previsioni di cui agli artt. 5, 9 e 89 del regolamento 2016/679/UE, il quale si applica a decorrere dal 25 maggio 2018 - sono esclusi i dati genetici.

Segnala, in conclusione, che gli articoli 16 e 17 recano norme in materia di tutela dell'ambiente, con riferimento, rispettivamente, alle acque ed alle acque reflue urbane; e che l'articolo 23 pone norme in materia di sicurezza degli ascensori.

La [PRESIDENTE](#) avverte che l'esame proseguirà nella seduta antimeridiana di domani e si concluderà entro la fine della prossima settimana.

La Commissione prende atto.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE REFERENTE

[\(438\)](#) **Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

[\(2821\)](#) **Venera PADUA ed altri.** - *Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2824\)](#) **Mara VALDINOSI ed altri.** - *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2868\)](#) **Maria RIZZOTTI ed altri.** - *Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Seguito dell'esame del disegno di legge n. 438. Congiunzione con l'esame dei disegni di legge nn. 2821, 2824 e 2868 e rinvio.)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 18 gennaio.

La **PRESIDENTE** comunica che sono stati assegnati alla Commissione alcuni nuovi disegni di legge che ineriscono ai disturbi del comportamento alimentare: si tratta dell'Atto Senato n. 2821 (Padua e altri), recante "Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare"; e degli Atti Senato nn. 2824 (Valdinosi ed altri), e 2868 (Rizzotti ed altri), recanti entrambi "Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare".

Propone, ai sensi dell'articolo 51, comma 1, del Regolamento, di congiungere l'esame dei predetti disegni di legge al seguito dell'esame del disegno di legge n. 438, dando i nuovi testi per illustrati.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** comunica che, come convenuto nel corso dell'ultima riunione dell'Ufficio di Presidenza, nella prossima settimana sarà avviato l'esame, in sede consultiva, dei disegni di legge n. 2719, recante "Modifiche al codice civile, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani di crimini domestici", e n. 2788, recante "Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione".

Proseguirà inoltre l'esame, in sede consultiva, del disegno di legge europea 2017, nonché, in sede referente, dei disegni di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento.

Nel pomeriggio di mercoledì 20 settembre si svolgerà, insieme con la Commissione 7a, in sede di Uffici di Presidenza riuniti, l'audizione del Rettore dell'Università di Torino, nell'ambito dell'affare assegnato n. 827 "Italia 2040 Human Technopole".

Potranno inoltre svolgersi l'audizione informale del Centro Internazionale Radio Medico, in merito alle problematiche dell'assistenza medica in mare, nonché ulteriori audizioni informative in relazione ai disegni di legge sui disturbi del comportamento alimentare.

Nella seduta antimeridiana di giovedì 21 settembre potrà essere posto all'ordine del giorno lo svolgimento di interrogazioni.

Nel corso delle prossime settimane, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale, sarà effettuato, previa autorizzazione del Presidente del Senato, un sopralluogo in Campania, nelle province di Napoli e Caserta.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI

La [PRESIDENTE](#) comunica che è pervenuta documentazione dal Registro Tumori ASL Napoli 3 Sud, dal Registro tumori infantili della Regione Campania - AORN Santobono-Pausilipon, dalla Procura della Repubblica di Napoli Nord, dalla Procura della Repubblica di Santa Maria Capua Vetere, dall'Agenzia regionale protezione ambientale ARPAC della Regione Campania, dall'Istituto Zooprofilattico sperimentale del Mezzogiorno, dal professor Benedetto De Vivo, del Dipartimento di Scienze della Terra, dell'ambiente e delle risorse dell'Università di Napoli Federico II e dal Registro tumori della ASL di Caserta, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica.

Inoltre comunica che, nell'ambito dell'istruttoria per il disegno di legge n. 438 (disturbi alimentari), nel corso dell'odierna audizione, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari, è stata depositata documentazione da parte del professor Gustavo Pietropolli Charmet.

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,40.

1.3.2.1.2. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 292 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 292
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 15 alle ore 15,30

AUDIZIONE INFORMALE NELL'AMBITO DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2869 (RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)

1.3.2.1.3. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 489 (pom.) del 26/09/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 26 SETTEMBRE 2017
489ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 15,30.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2719\)](#) Deputati CAPELLI ed altri. - Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici, approvato dalla Camera dei deputati

(Parere alla 2ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazione)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 settembre.

Non essendovi richieste di intervento, la **[PRESIDENTE](#)** dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice **[PADUA](#)** (PD) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazione - pubblicato in allegato.

Quindi, nessuno chiedendo di intervenire, previa verifica del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato.

La **[PRESIDENTE](#)** registra con soddisfazione la deliberazione unanime della Commissione.

(2728) Riorganizzazione dei vertici del Ministero della difesa e delle relative strutture. Deleghe al Governo per la revisione del modello operativo delle Forze armate, per la rimodulazione del modello professionale e in materia di personale delle Forze armate, nonché per la riorganizzazione del sistema della formazione

(Parere alla 4ª Commissione. Seguito e conclusione dell'esame. Parere favorevole con osservazioni)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta antimeridiana del 21 settembre.

La **PRESIDENTE**, non essendovi richieste di intervento, dichiara conclusa la discussione generale e dà la parola alla relatrice.

La relatrice **DIRINDIN** (*Art. I-MDP*) illustra lo schema di parere - favorevole, con osservazioni - pubblicato in allegato.

Si procede alle dichiarazioni di voto.

I senatori **GAETTI** (*M5S*) e **BIANCO** (*PD*) dichiarano il voto favorevole dei rispettivi Gruppi, mentre il senatore **ZUFFADA** (*FI-PdL XVII*) annuncia a nome del proprio Gruppo voto di astensione.

Non essendovi altre richieste di intervento, accertata la presenza del numero legale, lo schema di parere è posto in votazione e approvato.

IN SEDE REFERENTE

(1323) Maurizio ROMANI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Esame e rinvio)

La **PRESIDENTE**(*PD*), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

L'articolo 1, al comma 1, prevede il riconoscimento della sindrome fibromialgica quale malattia cronica invalidante e il suo inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le relative prestazioni sanitarie. A tal fine, il comma 2 del medesimo articolo dispone che - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - il Ministero della salute individui, con proprio decreto, criteri oggettivi ed omogenei per l'identificazione delle condizioni cliniche gravi.

L'articolo 2 affida allo stesso Ministero - entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - l'individuazione dei presidi sanitari pubblici già esistenti, tra i reparti di otorinolaringoiatria e neurologia, per la diagnosi e la cura della fibromialgia. Si prevede che le regioni possano individuare idonee strutture diagnostiche e riabilitative per i soggetti malati. Si prevede, inoltre, che il Ministero definisca - entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del disegno di

legge in esame - le linee guida che consentano alle regioni di predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da sindrome fibromialgica, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(1850) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la prevenzione e la cura dell'ictus cerebrale ischemico

(Esame e rinvio)

La [PRESIDENTE](#)(PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento reca norme sulle malattie cardiovascolari definite dall'articolo 1: *ictus* cerebrale ischemico, fibrillazione atriale (FA), *ictus* cardioembolico, carotidopatia extracranica.

L'articolo 2 elenca le finalità del provvedimento, esplicitamente richiamate dagli articoli successivi del disegno di legge.

Per la finalità della prevenzione e della diagnosi delle malattie cardiovascolari in oggetto, l'articolo 3 stabilisce che la fibrillazione atriale e le carotidopatie siano riconosciute come patologie altamente rischiose e potenzialmente invalidanti. Nell'ambito del nuovo piano sanitario nazionale si dovrà predisporre una sezione dedicata a specifici progetti concernenti la prevenzione dell'*ictus* cerebrale ischemico. E' disposto che, entro 180 giorni dall'entrata in vigore del provvedimento in esame, le autorità regionali inseriscano i temi della FA e delle patologie carotidee nei rispettivi piani sanitari regionali e approntino iniziative finalizzate all'informazione e all'educazione sanitaria. Sono inoltre recate disposizioni in materia di distribuzione di manuali per la prevenzione, fornitura di calendari di controllo, sgravi fiscali per l'acquisto di apparecchiature, implementazione di sistemi di monitoraggio elettrocardiografico.

Riguardo alla gestione dei pazienti, l'articolo 4 dispone che le autorità sanitarie, a livello nazionale, regionale e locale, predispongano idonei percorsi terapeutici e attuino forme di pianificazione e coordinamento tra presidi ospedalieri e centri per la gestione e la cura, indirizzando il paziente verso le scelte terapeutiche più idonee per la FA e le lesioni carotidee. In base all'articolo in esame, dovranno inoltre essere approntati strutture idonee per fronteggiare le emergenze (*stroke unit*) nonché percorsi di cura in *day-hospital*. Infine, è prescritta l'adozione di misure urgenti per garantire la totale esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria in relazione alle patologie in esame.

Al fine di facilitare l'accesso ai farmaci, l'articolo 5 prevede che sia incentivata la ricerca sui farmaci e sui dispositivi - diagnostici e terapeutici - utili al trattamento delle patologie cardiovascolari. Lo stesso articolo prevede la predisposizione, da parte del Ministro della salute (di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze), di un piano d'incentivazione per la produzione e commercializzazione dei farmaci e di un piano logistico per garantire la massima diffusione degli stessi farmaci e dei dispositivi. Sono quindi dettate disposizioni, per le medesime finalità, in materia di semplificazione delle procedure per l'immissione in commercio dei medicinali e gratuità di farmaci riconosciuti innovativi, nonché introdotte misure per garantire la continuità diagnostico-terapeutica e lo *screening* della fibrillazione atriale.

L'articolo 6 pone in capo all'Istituto superiore di sanità (ISS), d'intesa con vari enti ed istituzioni, la

redazione di un rapporto annuale sull'*ictus* ischemico, per favorire la diffusione organica di tutti i dati scientifici, medici e statistici sul tema della FA e delle patologie del tratto extracranico delle carotidi. L'articolo 7 include la prevenzione e la cura dell'*ictus* cerebrale ischemico tra gli obiettivi prioritari del Piano sanitario nazionale. Si prevede che l'attuazione dei principi posti dal testo in esame - in conformità alle linee guida per la promozione, lo sviluppo e il coordinamento degli interventi regionali nelle materie in esame - costituisca adempimento regionale ai fini dell'accesso al finanziamento integrativo del Servizio sanitario nazionale a carico dello Stato. Le summenzionate "linee guida", in base all'articolo in esame, sono definite dal Ministero della salute, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo parere del Consiglio superiore di sanità. Per sensibilizzare e informare gli operatori sanitari e l'opinione pubblica sui temi connessi all'*ictus* ischemico, l'articolo 8 dispone l'attivazione di una campagna nazionale, organizzata e coordinata dal Ministero della salute in collaborazione con tutti gli organismi pubblici e privati dallo stesso Ministero individuati, che coinvolga i medici di medicina generale e gli operatori sanitari nonché le associazioni dei pazienti. L'articolo 9 reca la norma di copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2763) Maurizio ROMANI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della malattia di Menière come malattia cronica invalidante
(Esame e rinvio)

La **PRESIDENTE**(PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

L'articolo 1, al comma 1, prevede il riconoscimento della malattia di Menière quale malattia cronica invalidante e il suo inserimento tra le patologie che danno diritto all'esenzione dalla partecipazione alla spesa per le correlate prestazioni sanitarie. A tal fine, il comma 2 dispone che - entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del provvedimento in esame - il Ministero della salute individui, con proprio decreto, criteri oggettivi ed omogenei per identificare le condizioni cliniche gravi che daranno diritto all'esenzione.

L'articolo 2 prevede l'individuazione - da parte del Ministero della salute, entro sei mesi dall'entrata in vigore del provvedimento in esame - dei presidi sanitari pubblici, già esistenti tra i reparti di otorinolaringoiatria e neurologia, per la diagnosi e la cura. E' previsto altresì che le regioni possano individuare idonee strutture diagnostiche e riabilitative per i soggetti colpiti dalla malattia. Si stabilisce, infine, che lo stesso Ministero definisca - entro quattro mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame - linee guida che consentano alle regioni di predisporre una rilevazione statistica dei soggetti affetti da malattia di Menière, al fine di approntare mirati e specifici protocolli terapeutici riabilitativi volti a garantire prestazioni specialistiche appropriate ed efficaci, l'impiego di farmaci per il controllo dei sintomi, il monitoraggio e la prevenzione.

L'articolo 3 reca la copertura finanziaria.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

(2805) Giuseppina MATURANI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni

(Esame e rinvio)

La **PRESIDENTE**(PD), relatrice, riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento reca disposizioni per la tutela della salute sessuale e riproduttiva dei soggetti di sesso maschile tra i 14 e i 25 anni, al fine di garantire la prevenzione, la diagnosi e la cura delle patologie e delle disfunzioni andrologiche (articolo 1).

L'articolo 2 dispone che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano garantiscano la presenza e il funzionamento di centri di urologia andrologica, attuino un piano di *screening* e di prevenzione e stabiliscano percorsi diagnostici e terapeutici delle patologie e delle disfunzioni andrologiche, verificandone l'andamento.

L'articolo 3 prevede lo svolgimento di campagne di informazione promosse dal Ministro della salute, con il coinvolgimento e la collaborazione dei medici di medicina generale e dei pediatri. Si stabilisce che tali campagne, indirizzate ai ragazzi e ai genitori, promuovano la conoscenza delle patologie, delle disfunzioni andrologiche e delle anomalie dell'apparato genitale - anche in relazione alle ripercussioni sulla sessualità e fertilità della persona e agli effetti sul piano sociale, comportamentale e psicologico - e informino i destinatari delle modalità di accesso alle prestazioni per la prevenzione, la diagnosi e la cura.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **PRESIDENTE** avverte che l'ordine del giorno della Commissione sarà integrato, a partire dalla seduta di domani, con l'esame in sede consultiva della nota di aggiornamento del DEF. Saggiunge che, per concludere la trattazione di tale documento entro il termine assegnato dalla Presidenza del Senato, potrà essere convocata una seduta anche nel pomeriggio di lunedì 2 ottobre.

Ricorda, inoltre, che nelle ulteriori sedute già convocate nella corrente settimana proseguirà l'esame dei disegni di legge in materia di disposizioni anticipate di trattamento (DAT): dopo lo svolgimento della replica, che auspica come relatrice di potere effettuare alla luce del parere della Commissione Affari costituzionali, si darà immediato avvio alla fase di illustrazione degli emendamenti, che avrà luogo articolo per articolo.

La Commissione prende atto.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI ACQUISITI NEL CORSO DELLE AUDIZIONI

La [PRESIDENTE](#) comunica che nel corso dell'audizione di un rappresentante dell'Agenzia regionale per la salute e il sociale della Regione Puglia, tenutasi oggi, in sede di Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, nell'ambito dell'esame del disegno di legge n. [2869](#) (Rete dei Registri dei tumori), è stata consegnata documentazione che, ove nulla osti, sarà resa disponibile per la pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione, al pari dell'ulteriore documentazione che verrà eventualmente depositata nelle successive audizioni connesse all'esame di tale disegno di legge.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,45.

PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2719

La Commissione,
esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge in titolo;
considerato che il provvedimento reca disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici;
considerato, in particolare, che l'articolo 9 dispone in materia di assistenza di tipo medico-psicologico in favore dei figli, minorenni o maggiorenni economicamente non autosufficienti, di genitori vittime di omicidio doloso perpetrato da un familiare, prevedendo che l'assistenza suddetta sia prestata gratuitamente, da parte del Servizio sanitario nazionale, per tutto il tempo occorrente al pieno recupero dell'equilibrio psicologico (con esenzione del beneficiario dalla partecipazione alla relativa spesa sanitaria e farmaceutica);
considerato che il medesimo articolo 9 quantifica in 64.000 euro annui l'onere finanziario derivante dalla suddetta disposizione in materia di assistenza e prevede, di conseguenza, un incremento, nella stessa misura, del livello del finanziamento annuo del Servizio sanitario nazionale;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole, con la seguente osservazione:
si valuti se la quantificazione degli oneri operata dall'articolo 9, e il correlato finanziamento aggiuntivo del Servizio sanitario nazionale, siano sufficienti a garantire l'effettività dell'assistenza di tipo medico-psicologico in favore degli orfani delle vittime.

**PARERE APPROVATO DALLA COMMISSIONE
SUL DISEGNO DI LEGGE N. 2728**

La Commissione,

esaminato, per quanto di propria competenza, il disegno di legge d'iniziativa governativa in titolo;
premesso che il disegno di legge, come si evince dalla relazione d'accompagnamento, è inteso a delineare lo strumento militare che possa meglio assolvere i compiti di sicurezza internazionale e di difesa, individuando al contempo il modello di *governance* e di conseguente organizzazione che possa garantire la rispondenza a moderni criteri di efficacia, efficienza ed economicità;
rilevata la tecnicità e specificità della materia, e la conseguente necessità di approfondimenti istruttori che solo la Commissione competente nel merito può svolgere;
considerato che, riguardo agli aspetti di interesse sanitario, rileva soprattutto l'articolo 6, che mira ad assicurare la gestione unitaria della Sanità militare interforze in un'ottica di ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e di razionalizzazione delle relative strutture;
esprime, per quanto di propria competenza,
parere favorevole,
con le seguenti osservazioni:

- 1) nell'ambito della prefigurata gestione unitaria della Sanità militare, occorrerebbe prevedere come specifico obiettivo, accanto all'ottimizzazione dell'esercizio delle funzioni e alla razionalizzazione delle strutture, anche il perseguimento di elevati livelli di qualità nell'erogazione dei servizi sanitari;
- 2) la riorganizzazione della Sanità militare dovrebbe in ogni caso mirare al consolidamento delle eccellenze e al superamento delle carenze quali quantitative attualmente esistenti;
- 3) occorrerebbe altresì assicurare che, nell'ambito della Sanità militare, siano presenti servizi e strutture finalizzati a corrispondere alle peculiari esigenze di assistenza del personale militare di genere femminile.

1.3.2.1.4. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 293 (pom.) del 04/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 293
MERCOLEDÌ 4 OTTOBRE 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 15,05 alle ore 15,30

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2869 (RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)

1.3.2.1.5. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 294 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari

Riunione n. 294
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

Orario: dalle ore 14,35 alle ore 15,15

AUDIZIONI INFORMALI NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 2869 (RETE DEI REGISTRI DEI TUMORI)

1.3.2.1.6. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 499 (pom.) dell'11/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
MERCOLEDÌ 11 OTTOBRE 2017
499^a Seduta

Presidenza della Presidente
DE BIASI

Interviene il sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri Pizzetti.

La seduta inizia alle ore 15,20.

IN SEDE REFERENTE

(2801) Norme in materia di consenso informato e di disposizioni anticipate di trattamento, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Mantero ed altri; Pia Elda Locatelli ed altri; Delia Murer ed altri; Eugenia Maria Roccella ed altri; Marisa Nicchi ed altri; Paola Binetti ed altri; Anna Maria Carloni ed altri; Anna Margherita Miotto ed altri; Nizzi ed altri; Fucci ed altri; Calabrò e Paola Binetti; Beatrice Brignone ed altri; Vanna Iori ed altri; Michela Marzano; Marazziti ed altri; Silvia Giordano ed altri

(5) Ignazio MARINO ed altri. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni di volontà anticipate nei trattamenti sanitari al fine di evitare l'accanimento terapeutico

(13) MANCONI ed altri. - Norme in materia di relazione di cura, consenso, urgenza medica, rifiuto e interruzione di cure, dichiarazioni anticipate

(87) Ignazio MARINO ed altri. - Norme in materia di sperimentazione clinica in situazioni di emergenza su soggetti incapaci di prestare validamente il proprio consenso informato

(177) SACCONI ed altri. - Disposizioni in materia di alimentazione ed idratazione

(443) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento sanitario

(485) DE POLI. - Disposizioni in materia di consenso informato

(1973) TORRISI e PAGANO. - Disposizioni in materia di alleanza terapeutica, di consenso informato e di dichiarazioni anticipate di trattamento

- e petizioni nn. 758 e 1315 ad essi attinenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 10 ottobre.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la Commissione bilancio si è pronunciata sugli emendamenti da 1.1 a 1.382: il parere sulle proposte emendative esaminate è non ostativo, salvo che sugli emendamenti 1.2 e 1.3, sui quali l'avviso è contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

Ravvisa pertanto le condizioni per procedere con le votazioni sugli emendamenti all'articolo 1, limitatamente a quelli già oggetto di scrutinio da parte della 1a e della 5a Commissione.

Dichiara quindi che tutti gli emendamenti premissivi all'articolo 1, identificati dai numeri da 1.0.1 a 1.0.184, sono, in tutto o in parte, improponibili per estraneità di materia.

Fa rilevare, in proposito, che un primo gruppo di emendamenti premissivi, del tutto improponibili, mira a introdurre nel testo, prima dell'attuale articolo 1, una disposizione in materia di divieto di eutanasia o di divieto di istigazione al suicidio, variamente formulata: gli emendamenti appartenenti a tale gruppo sono improponibili in quanto volti a introdurre nell'articolo un tema che non forma oggetto del disegno di legge, tema che rientra peraltro anche nella competenza primaria della Commissione giustizia.

Fa poi rilevare che un secondo gruppo di emendamenti premissivi, del pari *in toto* improponibili, mira invece a introdurre nel testo una disposizione volta a riconoscere e tutelare il diritto alla terapia del dolore e a stabilire che le finalità del provvedimento riguardino, in maniera esclusiva, le tematiche della terapia del dolore: gli emendamenti appartenenti a tale secondo gruppo sono improponibili in quanto il provvedimento, all'evidenza, non riguarda la terapia del dolore, se non per i limitati aspetti (trattati puntualmente dall'articolo 2) connessi al proprio oggetto, ossia il consenso informato e le DAT. Peraltro - osserva ancora la Presidente -, la terapia del dolore è già organicamente disciplinata da una legge specifica (legge n. 38 del 2010, recante "Disposizioni per garantire l'accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore").

Saggiunge che sfuggono alla declaratoria di totale improponibilità i seguenti emendamenti premissivi all'articolo 1: 1.0.32 e 1.0.33, dei quali è improponibile solo la lettera *b*); 1.0.168, del quale è improponibile solo la lettera *c*).

Ciò detto degli emendamenti premissivi all'articolo 1, si riserva di pronunciare in seguito le improponibilità relative ai residui emendamenti, in conformità ai criteri già enunciati.

La Commissione prende atto.

Disposto dalla [PRESIDENTE](#) l'accantonamento degli emendamenti premissivi all'articolo 1 che non sono stati dichiarati *in toto* improponibili, si passa all'esame degli emendamenti all'articolo 1.

Su di essi la [PRESIDENTE](#), in qualità di relatrice, formula un invito al ritiro, avvertendo che, ove si insistesse per la messa in votazione, il proprio parere sarebbe di segno contrario. Ribadisce che solo previo ritiro di un cospicuo numero di proposte emendative sarà possibile focalizzare l'esame di merito sugli emendamenti ritenuti più rilevanti.

Avverte peraltro che, qualora nel prosieguo dell'esame dovesse risultare palese che il mantenimento degli emendamenti è funzionale a una condotta di tipo ostruzionistico, la Presidenza della Commissione valuterà il ricorso agli strumenti contemplati dal Regolamento per assicurare l'economia delle votazioni.

Ciò posto, invita il Rappresentante del Governo a manifestare il proprio parere sugli emendamenti riferiti all'articolo 1.

Il sottosegretario PIZZETTI si rimette alle valutazioni della Commissione su tutti gli emendamenti riferiti al testo in esame, in continuità con la posizione già assunta dal Governo durante l'*iter* alla Camera e tenuto conto del carattere eticamente sensibile degli argomenti trattati dal provvedimento.

Il senatore ROMANO (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), intervenendo sull'ordine dei lavori, formula l'auspicio che non si proceda con le votazioni prima di aver svolto un approfondimento, in una sede informale, in ordine alla possibilità di individuare una mediazione sugli emendamenti di maggiore pregnanza.

Si apre quindi un dibattito incidentale sull'ordine dei lavori.

Il senatore D'AMBROSIO LETTIERI (*GAL (DI, GS, PpI, RI)*) osserva che sarebbe un errore rinunciare alla ricerca della mediazione, in contrasto con la prassi consueta della Commissione, per di più proprio nella fase finale della legislatura ed in relazione ad un provvedimento che, come riconosciuto dallo stesso rappresentante del Governo, affronta temi eticamente sensibili. Si associa, pertanto, alla richiesta avanzata dal senatore Romano.

Il senatore AIELLO (*AP-CpE-NCD*) fa appello alla riconosciuta sensibilità istituzionale della Presidente affinché si individuino modalità procedurali che consentano il mantenimento dello spirito collaborativo che connota tradizionalmente i lavori della Commissione.

Il senatore ZUFFADA (*FI-PdL XVII*) fa proprie le considerazioni svolte dal senatore Aiello, assicurando che la propria parte politica non è animata da intenti ostruzionistici ma reputa necessario apportare contributi migliorativi a punti specifici del testo. Saggiunge che la rinuncia al raggiungimento di una mediazione in sede referente potrebbe produrre il caos nel corso del successivo esame dell'Assemblea: auspica che la Presidente, nella sua qualità di relatrice, dia seguito alle aperture emerse nel corso dell'intervento di replica, manifestando la propria disponibilità ad accogliere almeno alcune delle proposte emendative concernenti i punti più rilevanti del testo.

Il senatore BIANCO (*PD*) rileva che la Presidente ha invitato in diverse occasioni, sia durante i lavori della Commissione sia in sede informale, a valutare la possibilità di ritirare parte cospicua degli emendamenti, così da consentire un serio esame di merito delle proposte più qualificanti. Osserva che, a fronte di tale invito, non uno dei circa 3.000 emendamenti presentati è stato ritirato.

Non essendovi altre richieste di intervento, la PRESIDENTE dichiara concluso il dibattito incidentale. Nel prendere atto che i suoi inviti a limitare il numero degli emendamenti non sono stati sinora accolti, ribadisce il mantenimento delle aperture già emerse nel corso della propria replica ma invita a considerare che il fattore tempo in politica è determinante: se il provvedimento non sarà licenziato in tempi ragionevoli dalla Commissione, considerati l'imminente avvio della sessione di bilancio e l'evoluzione politica in corso sulla riforma elettorale, esso sarà destinato con ogni probabilità a restare su un binario morto. Si appella dunque al senso di responsabilità dei commissari, auspicando che non si creino le condizioni per cui l'ennesimo nulla di fatto sulle DAT possa essere imputato alla Commissione. Saggiunge che, come *extrema ratio*, come ha già avuto modo di dichiarare, potrà prendere in considerazione anche la possibilità di rassegnare le dimissioni da relatrice, così da stigmatizzare l'eventuale situazione di stallo e rimettere ogni determinazione alla conferenza dei Capigruppo.

Conclude proponendo di riprendere l'esame del provvedimento, in sede plenaria, dopo un confronto politico nel corso di una prossima riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai rappresentanti dei

Gruppi, da svolgersi al più tardi all'inizio della prossima settimana.

Convieni la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

[\(438\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare*

[\(2821\)](#) *Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2824\)](#) *Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

[\(2868\)](#) *Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare*

(Rinvio del seguito dell'esame congiunto)

In assenza di richieste di intervento, la Commissione conviene con la proposta della Presidente di rinviare il seguito dell'esame, lasciando ancora aperta la discussione generale.

[\(447\)](#) *Maria RIZZOTTI. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

[\(1611\)](#) *VACCARI ed altri. - Disciplina delle attività funerarie*

[\(2492\)](#) *MANDELLI ed altri. - Disciplina delle attività nel settore funerario e disposizioni in materia di dispersione e conservazione delle ceneri*

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 22 novembre 2016.

La [PRESIDENTE](#) comunica che la relatrice ha presentato l'emendamento 22.1000 (pubblicato in allegato).

La relatrice [MATURANI](#) (PD) fa presente che l'emendamento in questione, soppressivo dell'articolo 22, è stato predisposto allo scopo di agevolare l'espressione di un parere di nulla osta sul testo da parte della Commissione bilancio.

Stante la peculiare connotazione dell'emendamento appena illustrato, la **PRESIDENTE** propone di rinunciare alla fissazione di un termine per la presentazione di eventuali subemendamenti.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame congiunto è, quindi, rinviato.

(2869) *Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti
(Seguito esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 13 settembre.

La **PRESIDENTE** dichiara aperta la discussione generale, rammentando che la fase istruttoria si è conclusa con l'audizione informativa svolta nella giornata odierna.

Quindi, non essendovi richieste di intervento, propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

IN SEDE CONSULTIVA

(2582) *Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri
(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Esame e rinvio)

Il relatore [AIELLO](#) (*AP-CpE-NCD*) riferisce sul disegno di legge in titolo.

Il provvedimento, già approvato dalla Camera dei deputati, reca norme in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica.

L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione del provvedimento, riferito ai prodotti cosmetici individuati ai sensi del Regolamento (CE) 30 novembre 2009, n. 1223, che ha rifuso in un testo unico le norme della direttiva 76/768/UEE, recepita nell'ordinamento nazionale dalla legge n. 713 del 1986, concernente il ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri relative ai prodotti cosmetici.

L'articolo 2 dispone l'istituzione del marchio collettivo denominato "Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici". Le finalità del marchio sono di tipo: qualitativo, in quanto inerenti all'efficacia dei prodotti; ecologico, in quanto garanzia di minore impatto sull'ambiente durante l'intero ciclo di vita dei prodotti stessi; informativo, in quanto espressione di informazioni non ingannevoli e scientificamente fondate. Per la relativa disciplina si rinvia alla disciplina del marchio collettivo di cui all'articolo 11 del Codice della proprietà industriale e all'articolo 2570 del codice civile.

L'articolo in esame prevede poi che la registrazione del marchio venga richiesta dal Comitato per il marchio comunitario di qualità ecologica dei prodotti e per il sistema comunitario di ecogestione e audit (Comitato per l'Ecolabel e per l'Ecoaudit istituito presso il Ministero dell'ambiente), di cui al decreto ministeriale n. 413 del 1995. E' stabilito che il Comitato provveda all'esercizio di tali funzioni con le risorse umane e finanziarie disponibili a legislazione vigente. In ordine all'uso del marchio italiano di qualità ecologica, l'articolo dispone che questo venga concesso, su richiesta del produttore per i prodotti cosmetici che soddisfino i parametri ecologici e di dermocompatibilità e presentino un impatto ambientale inferiore alla media dei prodotti in commercio.

L'articolo 3 definisce i parametri e i connessi criteri di valutazione e calcolo applicabili ai prodotti cosmetici ai fini dell'attribuzione del marchio di qualità ecologica. Il comma 1 demanda a un apposito regolamento del Ministro dell'ambiente, di concerto con il Ministro della salute, sentiti l'ISPRA e l'Istituto superiore di sanità - che si esprimono comunque entro 60 giorni dalla richiesta -, l'adozione, per ogni tipologia di prodotto cosmetico, dei limiti, dei metodi di prova, dei criteri di valutazione e dello strumento di calcolo applicati all'intero ciclo di vita del prodotto, in linea con le previsioni contenute nel citato regolamento (CE) 1223/2009, nonché dei criteri previsti dalla decisione 2014/893/UE laddove compatibili. Si prevede il termine di sei mesi dalla entrata in vigore del provvedimento in esame per l'emanazione del regolamento in questione.

L'articolo 4 disciplina la procedura per la concessione dell'uso del marchio. Per ciascun componente, che non deve essere testato sugli animali, è previsto che il produttore fornisca la documentazione necessaria ai fini della certificazione, la quale, secondo la previsione, può provenire anche dalla documentazione dei fornitori del produttore. Ai sensi del comma 2, il Comitato verifica la conformità della domanda e dei prodotti rispetto ai criteri indicati nel regolamento, se necessario richiedendo, entro 120 giorni a partire dalla data di ricezione della richiesta, integrazioni della documentazione presentata e verifiche da parte di laboratori indipendenti dal produttore. Si specifica che alla richiesta di concessione del marchio deve essere allegato un esemplare dell'imballaggio primario del prodotto. In caso di esito positivo, il Comitato approva il prodotto concedendo l'uso del marchio italiano di qualità ecologica, che riporta, ai sensi del comma 4, una specifica dicitura. Il comma 3 prevede un controllo periodico da parte del produttore circa i dati relativi ai parametri ecologici, costituendo ciò il «dossier ecologico e di dermocompatibilità» del prodotto cosmetico.

L'articolo 5 prevede il supporto tecnico, logistico e funzionale a favore del citato Comitato da parte dell'ISPRA e dell'Istituto superiore di sanità - che vi provvedono per le funzioni rientranti tra le proprie finalità istituzionali con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente - nonché di esperti con comprovata esperienza nel settore dermatologico e cosmetologico, la cui partecipazione al Comitato medesimo non dovrà dare luogo alla corresponsione di alcun compenso, indennità, rimborso spese o emolumento.

L'articolo 6 stabilisce che i controlli indicati dalla legge sono volti in particolare a promuovere la

riduzione dell'inquinamento idrico, la riduzione al minimo della produzione di rifiuti, la riduzione o la prevenzione dei potenziali rischi per l'ambiente connessi all'uso di sostanze pericolose, la prevenzione dei potenziali rischi per la salute connessi all'uso di sostanze pericolose, nonché la coerenza dell'etichettatura rispetto ai contenuti del prodotto.

L'articolo 7, in materia di risorse finanziarie per la gestione del Comitato, prevede il pagamento di un diritto, a copertura delle spese di istruttoria delle domande; nonché il pagamento del diritto annuale di utilizzazione, per l'uso del marchio, a decorrere dalla data di concessione. Inoltre, sono poste a carico del richiedente le spese per le verifiche di controllo, le prove di laboratori accreditati necessarie per dimostrare il rispetto dei criteri per la concessione del marchio e per la concessione del marchio. Ai sensi del comma 3, la quantificazione degli importi relativi ai predetti diritti e alle citate spese è demandata a un decreto del Ministero dell'ambiente, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, che dovrà essere emanato entro sessanta giorni dall'adozione del regolamento di cui all'articolo 3, comma 1.

L'articolo 8 sanziona la contraffazione o l'alterazione del marchio italiano di qualità ecologica o la sua utilizzazione in violazione della legge, a tal fine richiamando alcune disposizioni del codice penale nonché l'articolo 127 del Codice della proprietà industriale. Prevede, inoltre, che la sentenza di condanna sia pubblicata in uno o più giornali quotidiani a diffusione nazionale e nel sito internet del Comitato.

L'articolo 9 introduce il divieto (dal 1º gennaio 2020) del commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche, dettando la definizione di microplastiche e plastica. Indica poi le sanzioni - di tipo amministrativo-pecuniario - a carico dei trasgressori del divieto (da 2.500 a 25.000 euro), che possono aumentare fino al quadruplo del massimo se la violazione del divieto riguarda quantità ingenti di prodotti cosmetici in parola, oppure un valore della merce superiore al 20 per cento del fatturato del trasgressore.

In caso di recidiva, è prevista la sospensione dell'attività produttiva per un periodo non inferiore a dodici mesi. Gli accertamenti delle violazioni sono demandati agli organi di polizia amministrativa, fermo restando quanto previsto dalla legge n. 689 del 1981, in materia di competenze degli organi di polizia giudiziaria, prevedendosi poi che il rapporto sulle eventuali violazioni di divieti di messa in commercio di tali prodotti vada presentato alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura della provincia nella quale è stata accertata la violazione.

Infine, l'articolo 10 dispone che il Ministero dell'ambiente provveda, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del testo in esame, alla revisione del citato decreto del Ministero dell'ambiente n. 413 del 1995, anche al fine di adeguarne le norme sul funzionamento del Comitato alle disposizioni previste dal disegno di legge.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

SULLA PUBBLICAZIONE DI DOCUMENTI

La [PRESIDENTE](#) comunica che, nell'ambito dell'indagine conoscitiva sugli effetti dell'inquinamento ambientale sull'incidenza dei tumori, delle malformazioni feto-neonatali ed epigenetica, è pervenuta

documentazione da parte del dottor Michele Campanaro, vice Prefetto incaricato per il contrasto del fenomeno dei roghi di rifiuti nella Regione Campania, e della dottoressa Antonella Guida, dirigente presso la Direzione generale Tutela della salute e coordinamento del sistema sanitario regionale della Regione Campania .

Tale documentazione, ove nulla osti, sarà resa disponibile alla pubblica consultazione sulla pagina *web* della Commissione.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 15,55.

EMENDAMENTO AL TESTO UNIFICATO ADOTTATO DALLA COMMISSIONE PER I
DISEGNI DI LEGGE

N. [447, 1611, 2492](#)

Art. 22

22.1000

LA RELATRICE

Sopprimere l'articolo

1.3.2.1.7. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 500 (ant.) del 12/10/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
GIOVEDÌ 12 OTTOBRE 2017
500ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 9.

IN SEDE REFERENTE

[\(2869\)](#) **Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti
(Rinvio del seguito dell'esame)

Appreziate le circostanze, la [PRESIDENTE](#) propone di rinviare il seguito dell'esame.

Conviene la Commissione.

IN SEDE CONSULTIVA

[\(2582\)](#) **Disposizioni in materia di composizione dei prodotti cosmetici e disciplina del marchio italiano di qualità ecologica**, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante

dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Realacci ed altri; Abrignani; Realacci ed altri

(Parere alle Commissioni 10ª e 13ª riunite. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

Si apre la discussione generale.

La senatrice [RIZZOTTI](#) (FI-PdL XVII) trova condivisibili l'impianto e le finalità del provvedimento in esame, ritenendo opportuno rafforzare le tutele dei consumatori in un mercato in espansione, quale è quello dei prodotti cosmetici.

Esprime apprezzamento per l'istituzione del "Marchio italiano di qualità ecologica dei prodotti cosmetici", prevista dall'articolo 2, ed invita a valutare l'opportunità di abbreviare i termini previsti dai successivi articoli 3 e 4, allo scopo di snellire le procedure a beneficio di quanti intendano investire nel settore.

Dopo essersi soffermata sugli articoli 6, in tema di controlli e 8, in materia di sanzioni, pone in evidenza, nell'ottica della tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, l'importanza della previsione recata dall'articolo 9, concernente il divieto di commercio di prodotti cosmetici contenenti microplastiche.

Reputa infine appropriata la disposizione recata dall'articolo 10, in tema di adeguamento della normativa vigente alle innovazioni introdotte dal provvedimento in esame.

La senatrice [SILVESTRO](#) (PD) esprime una valutazione positiva in ordine al provvedimento in esame, che a suo avviso coniuga la valorizzazione delle produzioni italiane di cosmetici con la tutela della salute e della sicurezza dei consumatori.

Si sofferma, in particolare, sul comma 3 dell'articolo 4, che prevede il cosiddetto dossier ecologico e di dermocompatibilità del prodotto cosmetico, rilevando l'importanza di tale previsione.

Riguardo al divieto di commercializzazione di prodotti contenenti microplastiche, si associa alle considerazioni già svolte dalla senatrice Rizzotti.

In riferimento all'articolo 8, pone in risalto che la previsione della pubblicazione della sentenza di condanna (a carico di coloro che trasgrediscano la normativa sul marchio di qualità ecologica) potrà rappresentare un importante strumento di tutela dei consumatori.

In conclusione, dopo aver evidenziato che il testo in esame, a suo giudizio in maniera opportuna, subordina la concessione del marchio di qualità ecologica alla mancata effettuazione di test sugli animali, osserva che sarebbe bene coinvolgere il Ministero della Salute nell'attuazione della normativa introdotta dal provvedimento in esame, considerato il rilievo della materia anche per le competenze di tale dicastero.

Il seguito dell'esame è, quindi, rinviato.

La seduta termina alle ore 9,15.

1.3.2.1.8. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 516 (ant.) del 12/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MARTEDÌ 12 DICEMBRE 2017
516ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 10,10.

IN SEDE REFERENTE

[\(438\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - Introduzione dell'articolo 580-bis del codice penale, concernente il reato di istigazione al ricorso a pratiche alimentari idonee a provocare l'anoressia o la bulimia, nonché disposizioni in materia di prevenzione e di cura di tali patologie e degli altri disturbi del comportamento alimentare

[\(2821\)](#) Venera PADUA ed altri. - Norme per la prevenzione e il contrasto alla diffusione dei disturbi del comportamento alimentare

[\(2824\)](#) Mara VALDINOSI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

[\(2868\)](#) Maria RIZZOTTI ed altri. - Istituzione della Giornata nazionale per la prevenzione dei disturbi del comportamento alimentare

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 5 dicembre.

La [PRESIDENTE](#) ricorda che sono stati presentati emendamenti riferiti al testo base (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 5 dicembre), non ancora illustrati.

Ricorda, altresì, che sono pervenuti i pareri della 1a Commissione (non ostativo su testo ed emendamenti) e della Commissione per le Questioni regionali (favorevole con condizioni sul testo), mentre mancano ancora, tra l'altro, i prescritti pareri delle Commissioni Giustizia e Bilancio, sia sul

testo che sugli emendamenti.

Ricorda, infine, che la discussione generale non è ancora stata dichiarata chiusa: si ritenne, nella seduta dello scorso 10 ottobre, al fine di coniugare le esigenze di approfondimento del dibattito con quelle di rapidità dell'iter, di fissare il termine per la presentazione di emendamenti e ordini del giorno lasciando tuttavia ancora aperta la possibilità d'intervenire nel dibattito.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(499) DE POLI. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(540) Silvana AMATI ed altri. - Modifica all'articolo 10 del decreto legislativo 6 aprile 2006, n. 193, in materia di uso di medicinali in deroga per il trattamento veterinario di animali non destinati alla produzione di alimenti

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 25 luglio.

La **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti al testo unificato (pubblicati in allegato al resoconto della seduta dello scorso 25 luglio), non ancora illustrati.

Ricorda, inoltre, che la discussione generale è stata già dichiarata chiusa e che la Relatrice ha rinunciato allo svolgimento della replica (seduta del 31 maggio 2017).

Ricorda, infine, che sono pervenuti i pareri della 1a Commissione (non ostativo su testo ed emendamenti) e della 14a Commissione (favorevole con osservazioni sul testo; in parte non ostativo e in parte contrario su emendamenti), mentre mancano ancora i prescritti pareri della Commissione Bilancio.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1534) Norme in materia di disposizione del proprio corpo e dei tessuti post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Paola Binetti; Grassi ed altri; Dorina Bianchi

(444) Maria RIZZOTTI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post-mortem e di utilizzo a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(493) DE POLI. - Disposizioni in materia di donazione del corpo post mortem e di utilizzo dei cadaveri a fini di studio, di ricerca scientifica e di formazione

(678) D'AMBROSIO LETTIERI ed altri. - Disposizioni in materia di donazione e di utilizzo del corpo umano post mortem a fini di studio e di ricerca scientifica

- e petizione n. 788 ad essi attinente

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta del 19 aprile 2016.

La **PRESIDENTE** ricorda che sono stati presentati emendamenti e subemendamenti riferiti al testo base e che la relativa illustrazione è già stata svolta nella seduta del 6 ottobre 2015.

Ricorda, inoltre, che sono pervenuti i seguenti pareri: della 1a Commissione (non ostativo con osservazioni sul testo; in parte non ostativo con osservazioni, in parte non ostativo con condizioni, in parte non ostativo sugli emendamenti); della 5a Commissione (non ostativo condizionato, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, e con presupposto sul testo; in parte non ostativo, in parte contrario, ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, sugli emendamenti); della Commissione Questioni regionali (favorevole con condizioni e con osservazione sul testo). Rileva che manca ancora, tra l'altro, il parere su testo ed emendamenti della Commissione Giustizia.

Saggiunge che il relatore Romano sta svolgendo una riflessione in merito ad alcuni suoi emendamenti, ritenuti cruciali, sui quali la Commissione Bilancio ha espresso parere contrario ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta dell'11 ottobre.

La **PRESIDENTE** ricorda che, nella seduta dello scorso 11 ottobre, è stata dichiarata aperta la discussione generale, nella quale non si sono ancora registrati interventi.

Ricorda, inoltre, che è pervenuto il parere sul testo della Commissione per le Questioni regionali (favorevole), mentre mancano, tra l'altro, i prescritti pareri delle Commissioni 1a (Affari costituzionali), 2a (Giustizia) e 5a (Bilancio).

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(86) Ignazio MARINO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(1619) Daniela DONNO ed altri. - Modifica all'articolo 19 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in materia di assistenza sanitaria alle persone senza fissa dimora

(Seguito dell'esame congiunto e rinvio)

Prosegue l'esame congiunto, sospeso nella seduta pomeridiana del 29 luglio 2015.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge n. 86 è stato adottato come testo base nella seduta del 7 luglio 2015, dopo lo svolgimento della discussione generale e la replica della relatrice.

Ricorda, inoltre, che al predetto testo base sono stati presentati emendamenti (pubblicati in allegato al resoconto della seduta del 29 luglio 2015), non ancora illustrati.

Ricorda, infine, che è pervenuto il parere della 1a Commissione su testo base ed emendamenti (non ostativo), mentre mancano, tra gli altri, i prescritti pareri delle Commissioni 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame congiunto è quindi rinviato.

(1323) Maurizio ROMANI ed altri. - Disposizioni per il riconoscimento della fibromialgia come malattia invalidante

(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017.

Fa presente, altresì, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(2805) Giuseppina MATURANI ed altri. - Disposizioni in materia di tutela della salute riproduttiva e sessuale dei ragazzi dai 14 ai 25 anni
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017. Fa presente, inoltre, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

(1850) D'AMBROSIO LETTIERI. - Disposizioni in materia di malattie cardiovascolari e per la prevenzione e la cura dell'ictus cerebrale ischemico
(Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 26 settembre.

La **PRESIDENTE** ricorda che il disegno di legge è stato illustrato nella seduta del 26 settembre 2017. Fa presente, inoltre, che non sono pervenuti i prescritti pareri delle Commissioni 1a, 5a e Questioni regionali.

La Commissione prende atto.

In assenza di richieste di intervento, il seguito dell'esame è quindi rinviato.

CONVOCAZIONE DELL'UFFICIO DI PRESIDENZA

La [PRESIDENTE](#) avverte che al termine della seduta si terrà una riunione dell'Ufficio di Presidenza, integrato dai Rappresentanti dei Gruppi, per la programmazione dei lavori.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 10,20.

1.3.2.1.9. 12ª Commissione permanente (Igiene e sanità) - Seduta n. 520 (ant.) del 20/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12ª)
MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017
520ª Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,45.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** riepiloga le risposte ricevute dai rappresentanti dei Gruppi in merito ai prospettati trasferimenti alla sede deliberante dei disegni di legge n. **[438](#)** e connessi (disturbi alimentari), n. **[499](#)** e connessi (farmaci veterinari), n. **[1534](#)** e connessi (disposizioni corpo e tessuti *post mortem*) e n. **[2869](#)** (Rete dei registri dei tumori): i senatori Aiello, Bianco, D'Anna, Di Giacomo, Ivana Simeoni, Volpi e Zuffada hanno manifestato il consenso al cambio di sede per tutti i provvedimenti summenzionati; il senatore Gaetti ha subordinato il proprio consenso al cambio di sede, per tutti i disegni di legge in questione, allo svolgimento dell'interrogazione a sua firma 3-03519; il senatore D'Ambrosio Lettieri ha prestato il proprio consenso al cambio di sede solo per i disegni di legge n. **[438](#)** e connessi e n. **[2869](#)**. Ciò posto, invita i senatori Romano e Nerina Dirindin, che ancora non si sono espressi, a rendere noto il proprio avviso.

La senatrice **[DIRINDIN](#)** (*Art.1-MDP-LeU*) manifesta il proprio consenso al cambio di sede per i soli disegni di legge n. **[438](#)** e connessi e n. **[2869](#)**.

Il senatore **[ROMANO](#)** (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) dichiara di acconsentire al cambio di sede per i disegni di legge n. **[438](#)** e connessi, n. **[499](#)** e connessi e n. **[2869](#)**, mentre ritiene che non vi siano le condizioni per il passaggio alla sede deliberante del disegno di legge n. **[1534](#)** e connessi (vi osta il parere contrario, formulato ai sensi dell'articolo 81 della Costituzione, della Commissione bilancio su alcuni emendamenti a sua firma che egli, in qualità di relatore, reputa fondamentali per il miglioramento del testo).

La [PRESIDENTE](#), alla luce delle posizioni espresse dai rappresentanti dei Gruppi, rileva che vi è una possibilità di consenso unanime soltanto per il trasferimento in sede deliberante dei disegni di legge n. [438](#) e connessi e n. [2869](#), a condizione che il senatore Gaetti sciolga positivamente la propria riserva. Fa presente, a tal proposito, di aver sollecitato la risposta del Governo all'interrogazione n. 3-03519 e formula l'auspicio di ricevere quanto prima una comunicazione dal senatore Gaetti che consenta al fine di formalizzare la richiesta di trasferimento alla sede deliberante dei predetti disegni di legge.

La Commissione prende atto.

CONVOCAZIONE DI UNA ULTERIORE SEDUTA DELLA COMMISSIONE

La [PRESIDENTE](#) avverte che la Commissione tornerà a riunirsi in sede plenaria alle ore 15 odierne, ovvero al termine della programmata seduta delle Commissioni 7a e 12a riunite, per trattare - compatibilmente coi lavori dell'Assemblea - gli argomenti già posti all'ordine del giorno e non ancora conclusi.

La Commissione prende atto.

La seduta termina alle ore 8,55.

1.3.2.1.10. 12^a Commissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 521 (ant.) del 21/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

IGIENE E SANITA' (12^a)
GIOVEDÌ 21 DICEMBRE 2017
521^a Seduta

Presidenza della Presidente
[DE BIASI](#)

La seduta inizia alle ore 8,55.

SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE

La **[PRESIDENTE](#)** comunica che la Commissione non è in numero legale per procedere al previsto esame del documento conclusivo dell'indagine conoscitiva sulla sostenibilità del Servizio sanitario nazionale.

Soggiunge che non risulta ancora sciolta la riserva del senatore Gaetti in ordine ai prospettati trasferimenti in sede deliberante dei disegni di legge n. **[438](#)** e connessi (disturbi alimentari), n. **[499](#)** e connessi (farmaci veterinari), n. **[1534](#)** e connessi (disposizioni corpo e tessuti) e n. **[2869](#)** (rete dei registri dei tumori).

La Commissione prende atto.

Apprezzate le circostanze, considerato anche che alle ore 9,30 avranno inizio i lavori dell'Assemblea, la **[PRESIDENTE](#)** toglie la seduta.

La seduta termina alle ore 9.

1.4. Trattazione in consultiva

1.4.1. Sedute

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge
Atto Senato n. 2869
XVII Legislatura

Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione

Trattazione in consultiva

Sedute di Commissioni consultive

Seduta

Attività

1^a Commissione permanente (Affari Costituzionali)

[N. 220 \(pom.\)](#)

20 dicembre 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**12^a (Igiene e
sanita')**

2^a Commissione permanente (Giustizia)

[N. 76 \(pom.\)](#)

19 dicembre 2017

Sottocomm. pareri

Esito: Non
ostativo

Parere destinato
alla Commissione
**3^a (Affari esteri,
emigrazione)**

Commissione parlamentare questioni regionali

21 novembre 2017

(pom.)

Esito: Favorevole

Parere destinato
alla Commissione
**12^a (Igiene e
sanita')**

1.4.2. Resoconti sommari

1.4.2.1. 1[^] Commissione permanente (Affari Costituzionali)

1.4.2.1.1. 1ª Commissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 220 (pom., Sottocomm. pareri) del 20/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

AFFARI COSTITUZIONALI (1ª)
Sottocommissione per i pareri

MERCOLEDÌ 20 DICEMBRE 2017
220ª Seduta

Presidenza del Presidente
[PALERMO](#)

La seduta inizia alle ore 14,25.

[\(2930\)](#) Deputato Vittoria D'INCECCO ed altri. - Disposizioni per il coordinamento della disciplina in materia di abbattimento delle barriere architettoniche, approvato dalla Camera dei deputati (Parere alle Commissioni 8a e 13a riunite su testo ed emendamenti. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [COLLINA](#) (PD), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo e gli emendamenti ad esso riferiti, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

[\(2968\)](#) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra la Repubblica italiana e la Repubblica orientale

dell'Uruguay sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 10 novembre 2016 e a Montevideo il 14 dicembre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*) riferisce sul disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

(2969) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo di cooperazione nel settore della difesa tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Repubblica argentina, fatto a Roma il 12 settembre 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

La relatrice [BISINELLA](#) (*Misto-Fare!*), dopo aver illustrato il disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2970) Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo della Mongolia sulla cooperazione nel settore della difesa, fatto a Roma il 3 maggio 2016

(Parere alla 3a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*) illustra il disegno di legge in titolo, proponendo di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Conviene la Sottocommissione.

(2603-B) CROSIO ed altri. - Nuove disposizioni in materia di iscrizione e funzionamento del registro delle opposizioni e istituzione di prefissi nazionali per le chiamate telefoniche a scopo statistico, promozionale e di ricerche di mercato, approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei

deputati

(Parere alla 8a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver illustrato le modifiche apportate dalla Camera dei deputati al disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

La Sottocommissione conviene.

(2869) Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti

(Parere alla 12a Commissione. Esame. Parere non ostativo)

Il relatore [PALERMO](#) (*Aut (SVP, UV, PATT, UPT)-PSI-MAIE*), dopo aver riferito sul disegno di legge in titolo, propone di esprimere, per quanto di competenza, un parere non ostativo.

Concorda la Sottocommissione.

La seduta termina alle ore 14,35.

1.4.2.2. 2[^] Commissione permanente (Giustizia)

1.4.2.2.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 76 (pom., Sottocomm. pareri) del 19/12/2017

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

GIUSTIZIA (2ª)
Sottocommissione per i pareri

MARTEDÌ 19 DICEMBRE 2017
76ª Seduta

Presidenza del Presidente
[ALBERTINI](#)

Orario: dalle ore 14,45 alle ore 15

La Sottocommissione ha adottato le seguenti deliberazioni per i provvedimenti deferiti:

alla 3a Commissione:

[\(2978\)](#) Ratifica ed esecuzione dei seguenti trattati: a) Accordo tra la Repubblica italiana e l'Organizzazione internazionale di diritto per lo sviluppo (IDLO) relativo alla sede dell'organizzazione, fatto a Roma il 14 giugno 2017; b) Scambio di lettere tra Repubblica italiana e ICCROM aggiuntivo all'Accordo di Parigi del 27 aprile 1957 e allo Scambio di note del 7 gennaio 1963 sull'istituzione e lo status giuridico del Centro internazionale di studi per la conservazione ed il restauro dei beni culturali, fatto a Roma il 17 marzo 2017; c) Scambio di note tra il Governo della Repubblica italiana e la Multinational Force and Observers (MFO) emendativo dell'Accordo di sede del 12 giugno 1982, fatto a Roma il 7 e 8 giugno 2017; d) Carta istitutiva del Forum internazionale dell'energia (IEF), con Allegato, fatta a Riad il 22 febbraio 2011; e) Memorandum d'intesa tra la Repubblica italiana e il Consiglio d'Europa circa l'Ufficio del Consiglio d'Europa a Venezia e il suo status giuridico, fatto a Strasburgo il 14 giugno 2017, approvato dalla Camera dei deputati: parere non ostativo.

[\(2869\)](#) *Istituzione e disciplina della Rete nazionale dei registri dei tumori e dei sistemi di sorveglianza e del referto epidemiologico per il controllo sanitario della popolazione*, approvato dalla Camera dei deputati in un testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Franca Biondelli ed altri; Zolezzi ed altri; Baroni ed altri; Vargiu ed altri; Maria Amato ed altri; Paola Boldrini ed altri; Paola Binetti: parere non ostativo.

